



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2010, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Italia Nostra-Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in questo grado del giudizio;

nei confronti di

Il Comune di Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Franco Rusca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14a/4;

e con l'intervento di

La s.r.l. Gli Scogli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Alessandra Sandulli in Roma,

corso Vittorio Emanuele II, 349;
i

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01851/2009,
resa tra le parti, concernente ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. Scogli S.r.l. e del Comune di
Chiavari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Consigliere
Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Ventrella e gli avvocati
Pafundi e Sandulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Italia Nostra-Onlus, con ricorso n. 517 del 2008 proposto al TAR per la Liguria,
ha chiesto l'annullamento:

- della determinazione 8 aprile 2008 n. 49 del Dirigente del settore I del Comune di
Chiavari, avente ad oggetto "Alienazione immobili di proprietà comunale
denominato ex Colonia Fara. Indizione procedura concorsuale pubblica.
Approvazione avviso di asta pubblica";
- della deliberazione G.C. 8 aprile 2008 n. 87 avente identico oggetto;
- della deliberazione C.C. 9 ottobre 2007 n. 49 avente analogo oggetto;
- della delibera della Giunta comunale 18 giugno 2007 n. 58 di analogo oggetto;

- del provvedimento del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria 19 settembre 2007 di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del bene;
- del parere 24 dicembre 2007 del Soprintendente ai beni architettonici e per il paesaggio della Liguria 24 dicembre 2007;
- del provvedimento del Direttore regionale per i beni culturali 3 marzo 2008 n. 1824 di autorizzazione al Comune di Chiavari a procedere all'alienazione del bene, di tutti gli altri atti presupposti e preparatori e conseguenti.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 1851 del 2009, ha dichiarato irricevibile il ricorso nella parte in cui ha impugnato il provvedimento della Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici della Liguria del 19 settembre 2007, recante la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del bene, lo ha accolto nel resto e, per l'effetto, ha annullato gli altri provvedimenti impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l'appello in epigrafe, il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo grado sia integralmente respinto.

La s.r.l. "Gli Scogli", interveniente ad adiuvandum in primo grado, si è costituita nel presente grado del giudizio in data 9 aprile 2010, depositando memoria il 15 ottobre 2010.

Il Comune di Chiavari, con la memoria di replica del 3 novembre 2010, ha dedotto l'inammissibilità della costituzione della detta società ed ha aderito alle conclusioni dell'appellante.

4. All'udienza del 16 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Per il suo carattere preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della costituzione della s.r.l. "Gli Scogli s.r.l.", dedotta dal Comune di Chiavari e

motivata con l'avvenuta presentazione da parte della detta società di un appello (R.G.R. n. 3486 del 2009) avverso una sentenza del medesimo T.A.R. per la Liguria (n. 255 del 2009): ad avviso del Comune, si sarebbe in tal modo 'consumata' l'azione di secondo grado a tutela degli interessi vantati.

Ritiene la Sezione che l'eccezione vada respinta.

Nella specie, la società è intervenuta in primo grado ad adiuvandum, cioè per sostenere le censure dell'originaria ricorrente Italia Nostra-Onlus, proposte contro i provvedimenti che hanno riguardato il procedimento volto all'alienazione della ex 'Colonia fara', di proprietà comunale e posto nelle immediate adiacenze di beni di sua proprietà.

La medesima società ha interesse a partecipare nel giudizio, perché ha dedotto – sulla base di considerazioni ragionevoli – che a seguito della alienazione del compendio immobiliare, in relazione al contenuto degli atti impugnati da Italia Nostra-Onlus – vi sarebbero negative incidenze sul regime giuridico delle aree, per un disposto divieto di frazionamento dell'area pertinenziale, oggetto di piano di recupero SUA, incidente anche su beni di sua proprietà.

Sotto tale profilo, nessun rilievo preclusivo può avere la proposizione di un atto di appello avverso una sentenza resa dal TAR in un diverso giudizio.

2. Si può pertanto esaminare l'atto di appello.

2.1. Il TAR ha accolto il ricorso di primo grado a causa del mancato esame delle osservazioni proposte il 31 gennaio 2008 dall'Associazione ricorrente, "Italia Nostra-Onlus", nel procedimento concluso con il provvedimento della suddetta Direzione regionale, n. 1824 del 3 marzo 2008, di rilascio dell'autorizzazione all'alienazione del suddetto immobile.

Ad avviso del TAR, il vizio sussisterebbe malgrado la medesima Direzione abbia comunicato all'Associazione (con nota n. 2868 del 14 aprile 2008) il mancato accoglimento delle osservazioni stesse.

La sentenza gravata ha rilevato che le osservazioni dell'Associazione sono da qualificare:

a) tempestive, poiché, pur essendo scaduto il termine di conclusione del procedimento alla data della loro presentazione, la Direzione ha successivamente chiesto alla Regione Liguria di esprimersi sull'alienazione del bene, avendo evidentemente il tempo per valutarle;

b) pertinenti, come dimostrato dalla stessa Direzione nel momento in cui le ha analiticamente considerate per confutarle con la citata nota n. 2868 del 14 aprile 2008.

Il TAR ha altresì ritenuto non applicabile l'art. 21-*octies* della legge n. 241 del 1990, essendo il provvedimento *de quo* di natura discrezionale.

2.2. Nel suo atto di appello, il Ministero per i beni e le attività culturali ha dedotto che:

- le osservazioni dell'Associazione Italia Nostra sono pervenute oltre i novanta giorni prescritti per la conclusione del procedimento, sicché non sarebbe sorto l'obbligo di considerarle, altrimenti vi sarebbe stato un indebito aggravio del procedimento;

- il vizio riscontrato dal TAR non sarebbe desumibile dalla emanazione della nota dell'Amministrazione del 14 aprile 2008, poiché inviata in adempimento di un generico dovere di collaborazione, ma non a fini di riapertura del procedimento, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione considerare osservazioni tardive, con il chiarimento, nella specie, grazie a tale nota della non rilevanza delle dette osservazioni ai fini del procedimento;

- neppure avrebbe rilievo la richiesta di parere fatta dalla stessa Amministrazione alla Regione Liguria il 25 gennaio 2008, in quanto anteriore all'intervento di Italia Nostra e comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 42 del

2004, avendo peraltro provveduto l'Amministrazione in assenza del parere per l'inutile decorso del relativo termine.

3. L'appello è fondato nei termini che seguono.

3.1. Il Collegio ritiene anzitutto, rispetto alla questione di principio relativa alla asserita tardività delle osservazioni presentate da Italia Nostra, di dover affermare che:

- per la giurisprudenza consolidata, il termine per la conclusione del procedimento è di tipo ordinatorio, il cui inutile decorso non è idoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento successivamente adottato (Cons. Stato Sez. VI: 25 giugno 2008, n. 3215; 14 gennaio 2009, n. 140), per cui se l'Amministrazione conserva la potestà di provvedere anche dopo la scadenza del termine suddetto non vi è motivo di ritenere che, fino a quando non abbia provveduto, non possano intervenire nel procedimento tuttora in corso i soggetti aventi titolo a farlo (salvo che l'intervento non risulti in concreto svolto a ridosso della emanazione del provvedimento, dovendosi salvaguardare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione);

- nella specie, l'Associazione Italia Nostra ha presentato la propria memoria il 31.1.2008 e perciò con notevole anticipazione temporale rispetto all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'alienazione del bene, avvenuta più di un mese dopo, il 3 marzo successivo;

- la stessa memoria è risultata senza contestazioni pertinente all'oggetto del procedimento, poiché, dopo aver prospettato osservazioni sulla dichiarazione di interesse culturale del bene, ha sviluppato annotazioni specifiche sul procedimento di autorizzazione alla alienazione del bene, relative alla necessaria consultazione della Regione, nonché indicato l'opportunità di valutare altre possibili destinazioni dell'immobile, nella permanenza della proprietà pubblica.

Vanno pertanto respinte le deduzioni dell'appellante sulla irrilevanza delle osservazioni presentate 'fuori termine' dalla Associazione Italia Nostra

3.2. Il Collegio osserva però che, come correttamente dedotto nell'atto di appello, con la nota del 14 aprile 2008 la Soprintendenza ha preso specifiche posizioni in ordine alle osservazioni presentate, argomentando su ciascuno dei punti sollevati.

In particolare, quanto alla dichiarazione di interesse culturale e alla consultazione della Regione, l'amministrazione ha constatato che tali passaggi procedurali vi sono stati, con acquisizione di un parere favorevole (che ha nella sostanza condiviso e fatto proprie le relative valutazioni), e, infine, con riguardo al procedimento di alienazione del bene ed alle funzioni di legge spettanti al riguardo della Soprintendenza di Stato, confermando questa la propria doverosa disponibilità ad ogni ulteriore intervento per la salvaguardia del bene.

Si deve allora affermare che la nota di risposta in questione, recando specifiche e motivate controdeduzioni alle osservazioni presentate, ha integrato il precedente provvedimento che aveva formalmente 'concluso' il procedimento.

Non si tratta, sotto tale profilo, di una postuma integrazione di un precedente provvedimento sub iudice, ma di un rinnovato e motivato provvedimento – che ha ribadito gli effetti della autorizzazione alla alienazione del bene - in occasione del riesercizio del potere, con tempi differiti in considerazione della acquisizione tardiva delle osservazioni formulate dalla Associazione.

4. Per quanto considerato, l'appello è fondato e deve perciò essere accolto.

Pertanto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello in epigrafe n. 153 del 2010 e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario n. 517 del 2008.

Condanna in solido Italia Nostra-Onlus, appellata, e "Gli Scogli s.r.l.", interveniente, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) a favore del Ministero per i beni e le attività culturali ed in euro 4.000, 00 (quattromila/00) a favore del Comune di Chiavari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)